

Data pubblicazione: 17 dicembre 2018

ESTRATTO DEL SENATO ACCADEMICO DEL NOVEMBRE 2018

3.1) NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1

1. Il Senato accademico si riunisce di regola il terzo martedì di ogni mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. Esso si riunisce, altresì, quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno un quinto dei suoi componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno; in tal caso la riunione deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 2.

1. La convocazione della riunione è trasmessa a ciascun componente del Senato accademico almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione stessa, tramite posta elettronica all'account istituzionale assegnato a ciascuno dei componenti dell'organo e/o ad altro account da questi comunicato formalmente alla Segreteria del Senato accademico.

Art. 3.

1. La documentazione, di norma, disponibile quattro giorni prima dello svolgimento della riunione, può essere visionata o scaricata dalla piattaforma dedicata al Senato accademico al seguente indirizzo: <https://ooc-docs.uniroma2.it/senato/>. L'eventuale documentazione integrativa è trasmessa, di norma almeno un giorno prima, ai Senatori con la suddetta modalità

Art. 4

1. Le riunioni del Senato accademico sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti, detratti previamente gli assenti giustificati.
2. La trattazione degli argomenti avviene seguendo l'ordine del giorno, che può essere invertito su proposta del Presidente approvata dalla maggioranza semplice dei presenti.
3. Un quinto dei componenti del Senato può chiedere di inserire all'ordine del giorno argomenti su cui deliberare alla prima riunione utile.
4. Il Presidente regola l'andamento delle discussioni. In particolari circostanze il Presidente può stabilire specifiche modalità di svolgimento delle discussioni.

Art. 5

1. Salvo che siano prescritte maggioranze speciali per ragione di argomento, le deliberazioni del Senato accademico sono assunte a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Sono computati tra i presenti gli astenuti o - in caso di voto segreto - quanti hanno espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Salvo i casi espressamente previsti, le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.
3. Ciascun componente ha diritto di far inserire a verbale la motivazione del suo voto che dovrà essere consegnata, sottoscritta, al Segretario entro la fine della riunione.
4. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto; parimenti si procede a scrutinio segreto per le designazioni di componenti per determinati uffici nei casi espressamente previsti o qualora il voto segreto sia richiesto al Presidente da un quarto degli aventi diritto al voto.
5. A verbale viene riportato il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione per ciascuna deliberazione. Non vengono indicati i nomi dei singoli componenti favorevoli, contrari e astenuti, fatta salva la facoltà di far inserire nel verbale, per chi ne fa richiesta, l'espressione del proprio voto.

Art. 6

1. Per ciascuna riunione del Senato accademico viene redatto un verbale a cura del Segretario, individuato nella persona del Direttore generale, il quale si avvale del supporto della Segreteria del Senato accademico, il cui personale assiste alle riunioni.
2. Il verbale di ciascuna riunione è approvato, di norma, nella riunione successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario redigente.
3. Ciascun componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, redatte in modo sintetico, che dovranno essere consegnate, sottoscritte, al Segretario prima del termine della riunione stessa.
4. In sede di approvazione, nel verbale potranno essere inserite esclusivamente rettifiche delle proprie dichiarazioni.
5. Le delibere del Senato accademico sono pubblicate in modalità intranet nel sito web dedicato alle attività degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 7

1. Le giustificazioni per eventuali assenze vanno indirizzate tramite posta elettronica al Presidente (Rettore@uniroma2.it) e alla Segreteria del Senato accademico (organi.collegiali@uniroma2.it).
2. I componenti del Senato accademico che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo sono dichiarati decaduti dal Rettore, ai sensi dell'art. 7, comma 8, dello Statuto.

Art. 8

1. Il Senato accademico, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni di carattere istruttorio e propositivo.
2. La costituzione delle Commissioni permanenti è deliberata dal Senato accademico, di norma, entro la seconda adunanza successiva a quella di insediamento. La deliberazione istitutiva delle Commissioni permanenti indica gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione.
3. Di norma ciascun Senatore può far parte di due Commissioni permanenti. Il Senato accademico, sulla base delle opzioni formulate dai propri componenti, ne delibera la rispettiva composizione. In ogni caso ciascun Senatore può

partecipare come uditore alle riunioni di Commissioni diverse da quelle delle quali fa parte.

4. Le Commissioni fissano le proprie riunioni in tempo utile per consentire l'inserimento delle proposte di delibera, da loro istruite, nell'ordine del giorno della riunione di riferimento.

5. Per le riunioni delle Commissioni, considerato il loro lavoro istruttorio, non è richiesto un quorum di validità.

6. Le Commissioni per l'espletamento dei propri lavori istruttori si avvalgono del supporto degli uffici amministrativi.

7. Il Presidente di ciascuna Commissione riferisce al Senato accademico sull'attività svolta e sui singoli punti all'ordine del giorno esaminati dalla Commissione stessa. Al momento della trattazione in Senato accademico, il Presidente può proporre, ove la Commissione abbia deciso in tal senso, l'approvazione di punti all'ordine del giorno che non necessitano di particolare discussione, sempreché non vi siano Senatori che ne chiedano un esame collegiale.

Art. 9

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme dello Statuto dell'Ateneo, nonché i principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE